

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Bruno Capponi... ..	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il cliente chiede la compensazione di un proprio debito verso la banca derivante da uno scoperto di conto corrente con un presunto credito a titolo di provvigioni maturate e non percepite per la sua attività di promotore finanziario svolta in favore della banca.

Il ricorrente ha chiesto inoltre all' ABF di ordinare la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla banca a seguito del passaggio a sofferenza del suo debito.

Nelle controdeduzioni, la banca ha chiesto di respingere il ricorso sia sotto il profilo della richiesta di compensazione sia per quanto attiene alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi.

A sostegno della propria tesi, l'intermediario ha fatto presente, tra l'altro, che:

- il ricorrente ebbe in passato a prestare la propria attività professionale per la banca nell'ambito di un contratto d'agenzia;
- cessato il suddetto rapporto ad iniziativa della banca (recesso del 27.9.07), il ricorrente richiese al Giudice del lavoro di ingiungere all'intermediario di pagargli l'importo di € 12.271,28 motivato dal mancato pagamento della fattura n. 2 emessa in data 31.3.2007. Tuttavia, con sentenza depositata in data 7.5.08 e allegata alle controdeduzioni, l'A.G. ha revocato l'opposto decreto, negando la sussistenza delle ragioni di credito in quella sede vantate dal ricorrente, condannandolo - tuttora a ciò inadempiente - a risarcire le spese di lite.

Per quanto concerne il rapporto di c/c, l'intermediario ha precisato che:

- il ricorrente non ha negato o contestato la sussistenza di un debito in c/c del quale la banca, a sua volta, ha richiesto ristoro;
- il c/c - acceso con un contratto sottoscritto il 20.5.03 (sul quale era apposta la dicitura a penna "trattasi di contratto personale" del promotore finanziario) - presentava al 30.6.09 un saldo debitore di € 8.671,78;
- con lettera del 14.9.09, la banca ha comunicato al cliente la revoca degli affidamenti e il conseguente invito all'immediato rientro dall'esposizione, che in quella sede si precisava attestatasi a € 9.021,28; anticipando espressamente al ricorrente che in caso di inadempienza il rapporto sarebbe stato trasferito in "sofferenza", con conseguente segnalazione in Centrale Rischi;
- il ricorrente ha replicato asserendo di aver preventivamente estinto il rapporto con lettera in data 23.1.09;
- l'intermediario ha respinto le istanze per i motivi riesposti nelle controdeduzioni e rinnovato la richiesta di rientro;
- nella perdurante inadempienza del ricorrente il rapporto era stato comunque - come anticipatogli - trasferito a "sofferenza" per il saldo debitore di € 9.388,65 alla data del 9.11.09, comunque ampiamente superiore ai pretesi e denegati crediti, quantificati dal ricorrente in circa 5.850 €;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nessun rientro, nemmeno parziale, è stato comunque successivamente perseguito dal debitore, che riteneva invece di avviare il procedimento all'ABF.

DIRITTO

Il ricorso appare irricevibile per un duplice ordine di motivi.

Sotto un primo ed assorbente profilo, in quanto esso viene proposto da un soggetto qualificatosi come promotore finanziario che, in quanto tale, non rientra nella nozione di “cliente” accolta dalla normativa che regola la procedura ABF.

Sotto un diverso profilo, il ricorso è irricevibile in quanto il presunto credito vantato dal correntista nei confronti della banca e posto a fondamento della pretesa compensazione tra le parti trarrebbe origine dall'attività di promotore finanziario svolta dal ricorrente in esecuzione di un contratto di agenzia stipulato fra le parti.

Tale attività ed il relativo contratto non rientrano fra quelli inclusi nella competenza dell'ABF, al quale – ai sensi della normativa vigente - possono “essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari” mentre sono escluse “le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, tra le quali rientra proprio l'attività di promotore finanziario.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE